

# “CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4 POMEZIA-ARDEA”

## CONVENZIONE

L'anno ..... il giorno \_\_\_ \_\_\_ \_del mese di \_\_\_ \_ presso la sede di \_\_\_\_\_

TRA

1) Il Comune di (RM) rappresentato da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_ ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

2) Il Comune di (RM) rappresentato da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

che i suddetti Comuni dell'Ambito territoriale di gestione del Distretto Socio-sanitario RM6.4, hanno sottoscritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, e Legge 8 novembre 2000 n. 328, “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la realizzazione dei Piani Sociali di Zona;

che la firma della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, comporta il recesso dei due Comuni di Pomezia ed Ardea, dalla Convenzione rogata dal Segretario Generale del Comune di Pomezia, e registrata al protocollo dell'Ente Capofila con n. 46401 del 10 maggio 2019, la cui formalizzazione verrà eseguita con separato atto;

che le Linee Guida approvate con la DGR 934/2017, al fine di assicurare l'unitarietà della gestione associata ed il potenziamento dell'Ufficio di piano, esprimono la preferenza per la costituzione di soggetti aventi personalità giuridica, quali i Consorzi ai sensi dell'art.31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto della autonomia degli enti locali nella individuazione delle forme di gestione previste dall'Ordinamento degli Enti Locali;

che con la DGR n. 1062 del 30 dicembre 2020, sono state adottate le nuove “Linee Guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2016”. Criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 bis dell'articolo 45 della l.r. 11/2016”.

che le succitate Linee guida hanno indicato lo strumento della Convenzione, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quale forma di collaborazione amministrativa tra enti, da considerare quale

scelta utilizzabile solo in una fase iniziale della gestione associata, in quanto in via generale, rappresenta una dimensione collaborativa poco strutturata nell'ambito del Distretto socio-sanitario;

- che tale patti di collaborazione amministrativa non incidono in maniera strutturale sull'assetto organizzativo dei Comuni, relativamente alla gestione finanziaria dei fondi, alla gestione tecnico-amministrativa dei servizi e alla situazione lavorativa e professionale degli operatori afferenti alla struttura tecnica denominata Ufficio di Piano, preposta all'attuazione delle linee di indirizzo formulate dall'organo di indirizzo politico e a svolgere funzioni di supporto tecnico dello stesso e di gestione ed implementazione dei servizi e degli interventi sociali;

che il Comitato Istituzionale, in esecuzione delle succitate Linee guida, in merito alla forma associata del Distretto Socio-sanitario Rm6.4 Pomezia –Ardea, in data 2 luglio 2021 ha definitivamente stabilito di proporre l'adozione dello strumento del Consorzio di funzioni e servizi, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che assicura di mantenere in capo ai Comuni consorziati, il potere di indirizzo politico e di controllo diretto della programmazione della gestione associata di tutti gli interventi e i servizi sociali del Piano di zona e privilegiare la promozione dell'integrazione sociosanitaria con la partecipazione non solo dei Comuni ma anche della ASL;

Visto il Decreto Legislativo n.267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge n. 328/00 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Vista la L.R. n. 38/1996;

Tutto ciò premesso, considerato e descritto, le parti come sopra specificate convengono e stipulano quanto segue.

#### ART. 1. Costituzione del Consorzio e denominazione

I Comuni di Pomezia ed Ardea si costituiscono in Consorzio, Ente dotato di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai sensi della Legge 8 novembre 2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

I Comuni stipulanti convengono di attribuire al Consorzio la denominazione di: "Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea".

#### ART.2 Finalità e Funzioni del Consorzio

1.Il Consorzio ha come finalità l'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione e la gestione unitaria del sistema integrato di interventi e servizi sociali che i comuni consorziati devono gestire in forma associata a livello di distretto socio-sanitario.

2.In particolare, il Consorzio, nell'ambito territoriale dei Comuni consorziati e nel rispetto delle direttive regionali e degli indirizzi dell'Assemblea programma e gestisce direttamente, ovvero mediante affidamento a terzi:

a) i servizi per i quali la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, e la programmazione regionale stabiliscono la gestione associata e i servizi e gli interventi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11;

b) pianificano, progettano e realizzano gli interventi e i servizi del sistema integrato in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della l. r n.11/2016;

c) coordinano ed integrano i servizi sociali a valenza sanitaria da essi erogati con quelli sanitari a valenza sociale erogati dal distretto sanitario;



- d) concorrono alla programmazione sociale regionale secondo le modalità previste nell'articolo 47 della l. r. n.11/2016;
- e) provvedono all'autorizzazione, all'accreditamento ed alla vigilanza dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai sensi della legislazione regionale vigente;
- f) determinano la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, sulla base dei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale;
- g) promuovono la partecipazione delle comunità locali, delle famiglie, delle persone e dei soggetti del terzo settore alla programmazione, alla realizzazione e alla valutazione del sistema integrato;
- h) valutano la qualità, l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi, a tal fine istituiscono elenchi di soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare e adottano strumenti per la semplificazione amministrativa;
- i) coordinano le politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative;
- j) trasmettono alla Regione dati sui bisogni e sull'offerta di servizi e strutture socio-assistenziali, ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
- l) provvedono all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza dei servizi e delle strutture che erogano assistenza domiciliare, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 2 della l. r. n.11/2016..

3. Al Consorzio è altresì possibile conferire, con formale provvedimento dell'Assemblea, servizi e interventi ulteriori riconducibili al sistema integrato locale di welfare, secondo la normativa vigente, su proposte di uno o più Comuni che lo costituiscono.

I programmi, piani e progetti di interventi che il consorzio intende attuare con spese a carico degli Enti consorziati, da ripartire in base alle quote di partecipazione fissate dall'art.8 dello Statuto, devono essere preventivamente e formalmente approvati dagli Enti consorziati con assunzione a carico del proprio Bilancio della rispettiva quota di spesa.

#### ART. 3 Durata e Recesso

1. Gli Enti consorziati convengono di fissare la durata del Consorzio fino al 31.12.2040 Tale durata potrà essere ulteriormente rinnovata.
2. Il Consorzio può essere sciolto in qualunque momento, purché vi sia il consenso di almeno i due terzi dei Comuni consorziati, previa acquisizione delle Delibere dei Consigli comunali.
3. Ciascun Comune ha facoltà di presentare motivata richiesta di recesso, entro il mese di giugno di ogni anno.
4. La proposta di recesso deve essere comunicata all'Assemblea, che ne prende atto.
5. Il recesso, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di approvazione, adottato con le forme e modalità prescritte dalla legge, contenente le opportune modifiche da apportare allo Statuto e alla Convenzione.
6. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti duraturi, fino all'estinguersi dell'obbligazione stessa.

#### ART. 4 Adesione di altri enti

1. Ferma restando l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri Enti al Consorzio, qualora, dopo la sua istituzione, venga modificato





l'ambito territoriale ottimale del sistema di welfare integrato, purché vengano integralmente accettate, da parte dei nuovi componenti, tutte le disposizioni del presente Statuto e dell'atto convenzionale.

2. L'Ente che intende aderire al Consorzio deve presentare richiesta di adesione al Consorzio stesso, corredata dalla deliberazione preliminare del Consiglio comunale, con la quale viene disposta la presentazione della domanda e la totale accettazione di tutte le disposizioni statutarie e convenzionali. Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, il Presidente dell'Assemblea provvederà a convocare l'Assemblea.

3. L'Assemblea è chiamata ad esprimersi sulla richiesta di adesione presentata, deliberandone l'ammissione all'unanimità.

4. L'inserimento di altri Enti presuppone la necessaria revisione dello Statuto e della Convenzione, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità previste dal presente articolo.

#### ART. 5 Organi del Consorzio

Sono Organi politici e di rappresentanza del Consorzio:

- a) l'Assemblea consortile;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;

2. Sono Organi tecnici del Consorzio:

- a) il Direttore;
- b) l'Organo di revisione.

3. Tutti gli Organi politici del Consorzio svolgono gratuitamente le proprie funzioni consortili.

La loro nomina e composizione, il loro funzionamento nonché le rispettive competenze e attribuzioni sono disciplinati dallo Statuto del Consorzio, che allegato alla presente Convenzione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### ART. 6 Quote di partecipazione e conferimenti in natura

Le quote di partecipazione economica ed amministrativa per i servizi e gli interventi del Consorzio, da parte degli Enti Consorziati, sono disciplinate dallo Statuto, che allegato alla presente Convenzione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

I beni immobili sono valutati a mezzo di perizia di stima asseverata, da redigersi a cura di un unico professionista nominato disgiuntamente dai singoli soci aderenti. I beni mobili sono valutati al valore d'acquisto documentato, al netto di quote ammortizzate, ovvero sulla base del valore di mercato per beni analoghi al momento del conferimento.

#### ART. 7 Trasmissione atti agli enti consorziati

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere trasmesse, a cura del Segretario, a tutti gli enti facenti parte del Consorzio, nel termine di quindici giorni dalla loro adozione.

#### ART. 8 Norme transitorie e finali

La costituzione del Consorzio si considera perfezionata al momento della sottoscrizione della presente convenzione. Nelle more del perfezionamento del Consorzio la gestione degli interventi e dei Servizi Socio-Assistenziali sarà mantenuta dall'attuale Comune capofila.

Entro 20 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione che istituisce il Consorzio, il Sindaco del Comune con la maggiore dimensione demografica provvede a convocare la prima seduta dell'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente.

Il presente atto, redatto in n. 1 originale, è esente da bollo, ex art. 16 Tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Parte II tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sotto elencati documenti:

Statuto;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Pomezia allegati

Deliberazione del Consiglio Comunale di Ardea allegati

Comune di Pomezia

---

Comune di Ardea

---

